



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2430 DEL 29/06/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI MULTIGESTORE DELLA SOCIETÀ INWIT S.p.A. SU CUI SONO OSPITATI GLI IMPIANTI DEL GESTORE FASTWEB IN VIA DEL MONTE, SNC, (FOGLIO 48, MAPPALE 1343) NEL COMUNE DELLA SPEZIA(SP); IMPIANTO IN OTTEMPERANZA AL BANDO PUBBLICO PNRR ITALIA 5G E DEL D.L. 60/2024.

ARTT. 43, 44 E 49 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012, L. 241/90.

Il compilatore : Emiliano Pellegrino

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Soc. INWIT S.p.A., in qualità di titolare dell'Autorizzazione di cui all'art. 11 D.lgs.259/2003 e, pertanto, legittimata a presentare istanza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 259/2003, e FASTWEB S.p.A. quale ospite licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni, con nota prot. n.50342 e seguenti 50355 e 50579 del 03.04.2026 successivamente integrata con nota prot. n. 64098 del 30.04.2026, ha presentato istanza finalizzata all'installazione di nuovo impianto per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni multigestore nel Comune di La Spezia (SP), in via Del Monte, snc,(Foglio 48, Mappale 1343), ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 e della L. 241/90;

- che con comunicazione, prot. n. 67880 del 07.05.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente
- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia Ufficio Geologico
- Comune della Spezia C.d.R. Pianificazione Territoriale
- Regione Liguria settore ispettorato agrario regionale
- Regione Liguria Settore Difesa del Suolo La Spezia
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria

- Soprintendenza speciale per PNRR Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- ARPAL
- Azienda ASL N. 5^ Spezzino
- Comune di Vezzano Ligure
- PROVINCIA DELLA SPEZIA Servizio Viabilità

- che a seguito di quanto sopra sono pervenute richieste di integrazioni documentali da parte di:

- Comune della Spezia - C.d.R. Progetti Speciali, prot. n. 71262 del 13.05.2026.
- Comune della Spezia - e C.d.R. Pianificazione (Ufficio Paesaggio), prot. n. 71763 del 14.05.2026.
- Comune della Spezia, Ufficio Geologico, prot. n. 71802 del 14.05.2026

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato con nota prot. n. 73014 del 16.05.2026, ai fini della predisposizione degli elaborati progettuali conseguenti alle suddette richieste, con conseguente fissazione dei nuovi termini di cui alla L. 50/2026;

- che in data 26.05.2026, prot. num.77660, il progettista incaricato, in considerazione della complessità della documentazione da produrre in adempimento di quanto sopra richiesto, ha inoltrato istanza di proroga dei termini massimi per la trasmissione delle integrazioni, regolarmente accolta;

- che, in forza di quanto sopra, con nota del 10.06.2026, prot. num. 85477, sono state acquisite le integrazioni in proroga trasmesse dal progettista e che le stesse sono state inoltrate agli Enti competenti con nota prot.86813 del 12.06.2026;

- che ARPAL, in data 29.04.2026, con nota prot. U.0012787, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, nei seguenti termini:

“Si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, successivamente modificati dall'art 10 della Legge 214/2023.

Da tale relazione si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi.

Risulta inoltre rispettato il limite assentibile assegnato a Fastweb (limite introdotto dal D.lgs. 24/03/2024 n. 48).

Si richiede che venga precisata la configurazione adottata nella realizzazione della SRB, al fine di permettere allo scrivente ufficio di effettuare gli eventuali controlli.”

- che la Provincia, con nota prot. n. 15002 del 19.05.2026, ha comunicato quanto segue:

- con riferimento agli aspetti ambientali, e segnatamente alle matrici acqua, aria, rifiuti, rumore, biodiversità, nonché agli aspetti di urbanistica e pianificazione territoriale, ha precisato *“che non si ravvisano competenze in materia”*;
- con riferimento agli aspetti inerenti l'edilizia antisismica, ha trasmesso la nota prot. n. 13826 del 07.05.2026 del competente Servizio Gestione Patrimonio e Strutture, con la quale è stato rappresentato che *“qualora le opere in questione abbiano valenza strutturale, trattandosi di interventi da realizzarsi in un Comune classificato in zona sismica 3, prima dell'esecuzione degli stessi dovrà essere presentato all'Ufficio Edilizia Antisismica di questa Amministrazione Provinciale, per il tramite dello Sportello Unico del Comune competente, il deposito sismico ai sensi degli artt.93 e 65 del D.P.R. 380/2001. Per quanto detto sopra si ritiene di non poter esprimere un parere nell'ambito della conferenza dei servizi anzidetta relativamente al progetto in questione e si rimane invece in attesa di ricevere il deposito strutturale in argomento, se dovuto, corredato dell'istanza prevista, da presentare allo sportello unico comunale prima dell'inizio lavori. Lo stesso sarà trasmesso a questo ufficio direttamente dallo SUE se ritenuto completo dal punto di vista formale; questo Ufficio procederà quindi alla registrazione del deposito anzidetto nei registri provinciali”*.

- con riferimento agli aspetti inerenti la viabilità, ha precisato che gli *“interventi previsti a progetto non interessano strade di competenza di questa Amministrazione Provinciale”*.

- che ASL 5[^], in data 12.05.2026, con nota prot. 0187869, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che Regione Liguria Settore Difesa del Suolo La Spezia con nota prot. n. 236810 del 18.05.2026 ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito in quanto: *“dalla consultazione della carta del reticolo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 14 dicembre 2023, l'intervento in oggetto non risulta in attraversamento e/o parallelismo a corsi d'acqua presenti nel reticolo idrografico regionale; Resta comunque il principio generale della prevalenza dell'effetto stato dei luoghi rispetto alla cartografia del reticolo idrografico che, nel caso sia accertata la presenza di corsi d'acqua non mappati, si invita il Comune a comunicare la situazione reale al fine dell'adozione di idonee misure di salvaguardia.”*

- che il Comune della Spezia Ufficio Geologico, con nota prot. n. 91154 del 16.06.2026, ha espresso parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

I adottare tutte le prescrizioni tecniche indicate dal Geologo nella perizia tecnica allegata al progetto;

II deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare fenomeni di instabilità dei terreni e/o turbative nella circolazione delle acque dell'area oggetto dei lavori, nonché danni a persone, animali o a cose, dei quali il richiedente o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevato il Comune della Spezia da ogni controversia o rivendicazione di terzi;

III gli scavi dovranno essere eseguiti solo in periodo asciutto e a garanzia della stabilità dei fronti, predisponendo nel caso opere di contenimento anche provvisorie, in considerazione del fatto che l'equilibrio di una scarpata di scavo è in funzione diretta del tempo;

IV il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata, o eventualmente riutilizzato in loco secondo le normative vigenti, evitandone l'indiscriminato accumulo;

V evitare, nella maniera più assoluta, sversamenti diretti e concentrati al suolo delle acque meteoriche, in modo particolare in prossimità di opere di contenimento o sistemi fondali, evitando ogni interferenza con le varie strutture di fondazione, sostegno e contenimento;

VI durante le fasi di cantiere deve essere assicurata la corretta e capillare regimazione temporanea delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione del primo sottosuolo nell'area oggetto dei lavori, soprattutto in corrispondenza delle zone oggetto di scavi;

VII deve essere prevista una opportuna assistenza geologica alla D.L. durante le fasi operative;

VIII al termine dei lavori, sarà necessario presentare una Relazione Geologica di fine lavori e collaudo ai sensi delle Norme Geologiche di Attuazione del PUC Comune della Spezia, attestante l'avvenuta Direzione Operativa Geologica con relativa documentazione fotografica, che riporti inoltre a) cartografia di suscettività al dissesto completa, poichè l'area in oggetto ricade in zona P1 delle Mappe PAI dissesti - Pericolosità, Subsidenza Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale; b) dimensionamento e condizioni di stabilità del riporto di valle; c) verifica della corretta installazione e del corretto funzionamento delle canaline di intercettazione con dispersione al suolo delle acque meteoriche ai fini del mantenimento delle condizioni di stabilità dell'intervento in oggetto e delle aree limitrofe”;

- che C.d.R. Progetti Speciali con nota prot. n. 92619 del 23.06.2026 ha comunicato che: *“Dato atto che a seguito della documentazione integrativa pervenuta con Prot. 86813 del 12/06/2026, l'area di installazione veniva meglio dettagliata e venivano chiaramente indicate le distanze tra le opere civili ed i fabbricati adiacenti all'antenna in progetto;*

Considerato che:

a) l'art. 4 comma 1 delle norme di conformità e congruenza del PUC "Distanze tra fabbricati" prescrive: "in tutti gli ambiti previsti dal PUC ogni intervento deve rispettare una distanza minima di ml. 10,00 tra pareti finestrate antistanti anche nel caso di una sola parete finestrata";

b) il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "art. 9 "Limiti di distanza tra i fabbricati", stabilisce: "Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti";

c) la parete del fabbricato identificato al N.C.E.U. Fg. 48 mapp. 30, posto a sud dell'antenna in progetto risulta finestrata;

d) la creazione di un dislivello artificiale tramite riporti di terra e la costruzione di un muro di contenimento sono considerate modifiche stabili e costituiscono a tutti gli effetti una "costruzione". Pertanto, devono rispettare le distanze minime legali stabilite dal Codice Civile, dal Decreto interministeriale del 02/04/1968 n. 1444 e dagli strumenti urbanistici locali;

e) dalla tavola "C" sezione A-A – stato di progetto, si evince che le opere "Plinto e platea di fondazione" non sono totalmente interrate e che il progetto prevede un riporto di terreno sul declivio naturale, pertanto tali opere devono rispettare le distanze tra fabbricati;

Alla luce di quanto sopra si esprime **parere contrario** alla realizzazione delle opere, in quanto risultano in contrasto con l'art. 4 comma 1 delle norme di conformità e congruenza del PUC "Distanze tra fabbricati" e con il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "art. 9 "Limiti di distanza tra i fabbricati"."

- che C.d.R. Pianificazione Territoriale Ufficio Paesaggio con nota prot. n. 92639 del 23.06.2026 ha comunicato che: " la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 19/06/2026 verbale n. 7 ha espresso in merito il seguente parere contrario:

"La Commissione,

Analizzato il sito, prossimo ad un insediamento sparso;

Vista la soluzione progettuale che prevede l'installazione di un'antenna avente altezza totale di circa 28 metri;

richiamata la richiesta di integrazioni inviata dall'ufficio nell'ambito della conferenza dei servizi;

esaminata la documentazione progettuale inoltrata ed altresì quella integrativa;

Accertato che i foto-inserimenti integrativi non assolvono esaustivamente a quanto richiesto dall'ufficio, poiché sono stati condotti da punti di vista non significativi e che non mettono in luce l'effettiva incidenza ed impatto dell'opera sul contesto tutelato;

Esprime parere contrario all'intervento poiché, vista la dimensione ed altezza considerevole (circa 28 metri) e la posizione prossima ad un insediamento sparso, viene giudicato incompatibile paesaggisticamente, in contrasto con il vincolo operante ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 e capace di alterare irrimediabilmente il paesaggio tutelato.

Codesta Soprintendenza dovrà rendere il proprio parere entro quanto indicato dal CDR

Amministrativo Legale nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta con prot. 67880 del 07/05/2026, con la quale sono stati inoltrati anche gli elaborati progettuali."

- che Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, con nota prot. n. 0020795-P del 24.06.2026, condivise le conclusioni dell'istruttoria paesaggistica trasmesse dal Comune nonché il parere contrario rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19/06/2026 ha " espresso parere istruttorio negativo agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali per i motivi indicati in istruttoria, che si fanno propri, e per gli ulteriori seguenti motivi sostativi:

- Il progetto proposto prevede la realizzazione di un'infrastruttura per l'installazione di impianti di telecomunicazioni attraverso l'installazione di un palo flangiato di altezza pari a 24 metri più 4 metri di pennone per un'altezza totale misurata a top pennone pari a 28.00 metri e di un'area attrezzata per l'alloggio degli apparati tecnologici di dimensioni 6.50 metri per 6.50

metri (oltre allo spostamento di n. 3 piante di olivo) in posizione adiacente a un insieme di case sparse. Tale installazione, particolarmente percepibile dalle strade pubbliche, sia da posizioni ravvicinate sia, soprattutto, dalla lunga distanza, come risulta evidente dalle fotosimulazioni allegate all'istanza, si pone in contrasto con la disciplina di vincolo ope legis che intende preservare i valori paesistico ambientali individuabili negli aspetti naturali e nel corretto inserimento delle trasformazioni antropiche dell'area protetta. L'intervento proposto introduce un manufatto che appare di dimensioni e impatti eccessivi tanto sulle visuali pubbliche quanto sull'insediamento sparso, stagliandosi in modo significativo e incidente sul crinale (v. simulazione foto 2 della Relazione Paesaggistica).

- Per quanto sopra, pur considerato il fatto che la normativa vigente assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità, si rileva che non viene dimostrato di aver ricercato e conseguito il necessario bilanciamento fra la tutela paesaggistica e le esigenze di fornire il pubblico servizio. Manca cioè la dimostrazione del processo di scelta condotto in fase progettuale con particolare riferimento alle alternative messe in campo per giungere ad una localizzazione di minore impatto, di minimizzazione dell'altezza, di attenzione nella scelta di materiali e finiture, di messa a punto di sistemi mitigativi e/o compensativi a fronte di una trasformazione di rilievo.

- Il progetto si pone inoltre in contrasto con la disciplina di P.T.C.P. che richiama la necessità di subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale e/o agricolo. Al fine di garantire il servizio di pubblica utilità, si suggerisce di effettuare un'attenta ricognizione delle possibili posizioni alternative (privilegiando ad esempio l'utilizzo di eventuali tralicci esistenti), l'inserimento in aree già paesaggisticamente compromesse oppure luoghi che consentano un maggior livello di mitigazione degli impatti. Il provvedimento finale verrà adottato dalla Soprintendenza Speciale al PNRR competente.”;

- che la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. n. 0013778-P del 25.06.2026 ha comunicato quanto segue:

"Esaminata la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica ordinaria, redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005, pervenute a questa Soprintendenza Speciale PNRR, per come integrata dal Proponente;

Richiamato il parere contrario della C.L.P. espresso nella seduta del 19/06/2026 con verbale n. 7;

Visti la Relazione Tecnica Illustrativa del 20/06/2026, assunta al protocollo di questa Soprintendenza speciale con prot. n. 13581 del 23/06/2026, e la proposta di parere contrario a firma del Responsabile comunale della tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004;

Valutato il parere istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Liguria con nota prot. n. 20795 del 24/06/2026 (assunta al protocollo di questa Soprintendenza speciale PNRR con prot. n. 13735 del 24/06/2026);

Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse, in quanto la realizzazione della nuova infrastruttura per le telecomunicazioni, con palo flangiato di altezza complessiva pari a 28 metri, in posizione adiacente a un insieme di case sparse, determinerebbe le seguenti criticità:

- tale installazione è particolarmente percepibile dalle strade pubbliche sia da posizioni ravvicinate che dalla lunga distanza. Si pone in contrasto con la disciplina di vincolo ope legis che intende preservare i valori paesistico ambientali individuabili negli aspetti naturali

e nel corretto inserimento delle trasformazioni antropiche dell'area protetta. L'intervento proposto introduce un manufatto che appare di dimensioni e impatti eccessivi tanto sulle visuali pubbliche quanto sull'insediamento sparso, stagliandosi in modo significativo e incidente sul crinale;

- pur considerato il fatto che la normativa vigente assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità, non risulta che sia stato ricercato e conseguito il necessario bilanciamento fra la tutela paesaggistica e le esigenze di fornire il pubblico servizio. Non è chiaro il processo di scelta condotto in fase progettuale con particolare riferimento alle alternative messe in campo per giungere ad una localizzazione di minore impatto, di minimizzazione dell'altezza, di attenzione nella scelta di materiali e finiture, di messa a punto di sistemi mitigativi e/o compensativi;

- il progetto risulta inoltre essere in contrasto con la disciplina di P.T.C.P. che richiama la necessità di subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale e/o agricolo;

Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio negativo della Soprintendenza ABAP per la Liguria, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti.

Ai sensi dell'art. 48, c. 5-quater, del D.L. n. 77/2021 e dell'art. 38, c. 11, del D.Lgs. n. 36/2023, in accordo con la Soprintendenza, si specifica che, ai fini del superamento del presente parere negativo, il progetto dovrà prevedere, a seguito di un'attenta ricognizione di altri siti alternativi, l'utilizzo di eventuali tralicci esistenti oppure l'inserimento in aree paesaggisticamente già compromesse oppure l'ubicazione in luoghi che consentano un maggior livello di mitigazione degli impatti.

La Soprintendenza ABAP per la Liguria, che legge per conoscenza, si renderà comunque disponibile al fine di esaminare congiuntamente possibili soluzioni alternative."

Dato atto

- che il parere istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio evidenzia la non compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'opera, con specifico riferimento all'altezza complessiva del manufatto, e della sua localizzazione in contesto caratterizzato da insediamenti sparsi, con conseguente significativo impatto percettivo sul paesaggio;
- che il medesimo parere evidenzia altresì l'insufficienza dell'istruttoria progettuale sotto il profilo dell'analisi delle alternative localizzative e delle misure di mitigazione, non risultando adeguatamente dimostrato un effettivo contenimento dell'impatto paesaggistico dell'intervento né il necessario bilanciamento tra le esigenze di realizzazione dell'opera di pubblica utilità e la tutela dei valori paesaggistici;
- In assenza della dimostrazione che la soluzione progettuale proposta rappresenti quella di minore impatto tra le alternative ragionevolmente praticabili, non può ritenersi soddisfatto il principio di minimizzazione dell'incidenza dell'intervento sul contesto tutelato, anche alla luce della disciplina del P.T.C.P., che impone di preservare l'equilibrio tra il sistema insediativo e l'ambiente naturale e agricolo;
- che la stessa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ha evidenziato che il superamento del parere negativo presuppone una diversa impostazione progettuale, fondata sulla preventiva ricognizione di siti alternativi e sulla valutazione dell'utilizzo di tralicci esistenti ovvero dell'inserimento dell'impianto in aree già compromesse sotto il profilo paesaggistico o comunque caratterizzate da un maggiore livello di mitigazione degli impatti;

- che la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso analogo parere contrario, rilevando che l'intervento, per dimensioni e collocazione, determina un impatto visivo rilevante sul contesto circostante, con interferenze percettive estese anche a media e lunga distanza, non adeguatamente mitigate dagli elaborati progettuali e dai fotoinserti prodotti;
- che sotto il profilo urbanistico-edilizio è stato altresì accertato il contrasto con la disciplina delle distanze tra fabbricati di cui all'art. 4 delle norme del PUC vigente e all'art. 9 del D.M. 1444/1968, con riferimento alla presenza di edifici con pareti finestrate in prossimità dell'area di intervento, disposizione avente natura cogente e inderogabile;

Considerato

- che le criticità riscontrate risultano correlate alla configurazione progettuale e alla localizzazione dell'intervento e non appaiono superabili mediante prescrizioni o condizioni, non potendo tali misure incidere sugli elementi strutturali che determinano l'incompatibilità paesaggistica e urbanistica dell'opera;
- che non risulta inoltre adeguatamente dimostrata la valutazione di soluzioni alternative localizzative o progettuali idonee a ridurre l'impatto dell'intervento e a garantire un diverso inserimento nel contesto territoriale;
- che ne consegue che i dissensi espressi devono ritenersi non superabili ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, in quanto fondati su vincoli normativi inderogabili e su valutazioni tecniche che evidenziano l'incompatibilità sostanziale dell'intervento con il contesto paesaggistico e urbanistico di riferimento;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis legge 241/90 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10 bis L. 241/90.

Pertanto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso di mancata presentazione di osservazioni nel termine sopra indicato, ovvero qualora le osservazioni eventualmente presentate non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi rilevati, la presente determinazione produrrà gli effetti del provvedimento conclusivo negativo del procedimento, con conseguente rigetto dell'istanza.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il provvedimento conclusivo negativo, una volta divenuto efficace, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo S.U.A.P., sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 29/06/2026

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi